Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

(1009)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 16 gennaio 1975, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mohamed Abdul Kader Bafaqih, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica democratica dello Yemen a Roma.

(540)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. **779.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 118, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che agli insegnamenti di « Chimica organica I e II » e di « Fisica » viene tolto l'asterisco. Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, non in comune ai due corsi di laurea ».

L'art. 267, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in « Biochimica e chimica clinica », è modificato nel senso che possono iscriversi alla suddetta scuola anche i laureati in farmacia ed in chimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **780.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il corso di specializzazione in neonatologia.

Art. 222 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto il seguente:

Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori).

L'art. 237 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in venticinque per ogni anno di corso.

L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è integrato con il seguente comma:

« I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in tisiologia e che vengano ammessi al terzo anno della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, contrariamente a quanto disposto dalle norme generali, dovranno pagare i contributi di laboratorio soltanto per il terzo anno ».

Dopo l'art. 275, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in neonatologia.

Corso di specializzazione in neonatologia

Art. 276. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova un corso di specializzazione in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti laureati in medicina e chirurgia in possesso di un titolo

di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

I candidati sono tenuti a sostenere un colloquio preliminare di ammissione, dinnanzi ad una commissione formata a mente delle disposizioni generali che regolano le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Il numero degli ammessi al corso è di dieci.

Art. 277. — La direzione del corso è attribuita al direttore dell'istituto di puericultura, coadiuvato da un consiglio direttivo. Di questo debbono in ogni caso far parte, purchè professori di ruolo, il direttore dello istituto di clinica ostetrica e ginecologica, il direttore dell'istituto di clinica pediatrica ed eventualmente i direttori di altri istituti aventi stretta attinenza con le discipline ostetriche e pediatriche, i quali collaboreranno all'insegnamento e presso i cui istituti si esplicherà una parte dell'attività degli allievi.

Art. 278. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica della gravidanza, del parto normale ed a rischio;
2) Fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) Genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) Fisiologia neonatale;
5) Immunologia neonatale;
6) Biochimica neonatale;
7) Farmacologia neonatale;
8) Patologia neonatale;
9) Diagnostica radiologica neonatale;
10) Tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiologia e patologia neonatali);
11) Assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) Clinica e terapia neonatali;
13) Rianimazione e cure intensive neonatali;
14) Affezioni chirurgiche del neonato;
15) Anatomia patologica del feto e del neonato;
16) Evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche e integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 279. — L'allievo dovrà ottemperare all'internato obbligatorio quotidiano per almeno quattro ore giornaliere per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nelle diverse sezioni e servizi interni ed esterni di assistenza e cura al neonato.

Art. 280. — Alla fine del corso, l'allievo, che abbia seguito regolarmente il corso medesimo, in base a quanto stabilito dall'articolo precedente, è tenuto a superare un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche, dinnanzi ad una commissione proposta dal direttore del corso ed approvata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, della quale fanno parte, oltre al direttore del corso, in funzione di presidente, docenti del corso.

Superato l'esame finale del corso, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale, su un argomento di attualità in campo neonatologico; la commissione di esame di diploma è stabilita in ossequio alle disposizioni generali che regolano le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, e comprenderà obbligatoriamente i direttori delle cliniche ostetrica e ginecologica e pediatrica della Università.

All'allievo risultato idoneo, verrà rilasciato il diploma di specialista in neonatologia, valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 281. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università.

Norma transitoria

Per il primo anno di attività, potranno essere iscritti in soprannumero, sempre sulla base di esami e titoli e comunque in numero non superiore a dieci, gli specialisti in pediatria od in puericultura, che prestino servizio da almeno un anno in sezioni neonatali o per immaturi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **781.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 231, 232 e 233, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 231. — La durata del corso è di quattro anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso, previo concorso interno, per titoli e per esami.

Art. 232. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
Genetica;
Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
Patologia e clinica pediatrica;
Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

Anatomia patologica del sistema nervoso;
Biochimica patologica del sistema nervoso;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica;
Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

Psicopatologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica infantile;
Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
Elettrofisiologia;
Neuroradiologia;
Neurochirurgia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
Terapia generale delle malattie mentali infantili;
Psicoterapia dell'età evolutiva;
Foniatria;
Psicopedagogia;
Sociologia applicata alla popolazione infantile;
Legislazione.

ESAMI

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
Genetica, endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

Anatomia patologica del sistema nervoso e biochimica patologica del sistema nervoso;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica;
Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

Semeiotica e clinica neurologica infantile;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
Psicopedagogia;
Legislazione.

Art. 233. — Gli specializzandi dovranno compiere i seguenti internati:

internato di sei mesi, in clinica psichiatrica per gli iscritti al primo anno;

internato di tre mesi in neurologia e di tre mesi in psichiatria per gli iscritti al secondo anno;

internato di sei mesi in neuropsichiatria infantile per gli iscritti al terzo e quarto anno.

Al termine di ogni anno, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare gli esami di profitto.

Sono previste le seguenti abbreviazioni di corso:

gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria sono iscritti di ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di anatomia ed embriologia del sistema nervoso, fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva, patologia e clinica pediatrica, anatomia patologica del sistema nervoso, biochimica patologica del sistema nervoso e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e in psichiatria;

gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti di ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di genetica e di endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia e dall'espletare il periodo di internato del primo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **782.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 168. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso gli istituti di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, di patologia speciale chirurgica e di semeiotica chirurgica dell'Università di Siena.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di due anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato con profitto gli esami del terzo anno della scuola di specializzazione in chirurgia e che saranno pertanto esclusi dalla prosecuzione di quest'ultima; gli specialisti in chirurgia generale e i docenti in branche chirurgiche a indirizzo clinico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di 15 (quindici) per ogni anno di corso per un totale di 30 (trenta) iscritti.

Art. 169. — Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti:

1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale);
2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
3) Chirurgia ginecologica d'urgenza;
4) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);
5) Chirurgia pediatrica d'urgenza;
6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale);
7) Chirurgia urologica d'urgenza;
8) Fisiopatologia del politraumatizzato;
9) Neurotraumatologia (biennale);
10) Radiologia;
11) Rianimazione;
12) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
13) Semeiologia chirurgica nell'urgenza;
14) Trattamento del politraumatizzato;
15) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
16) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
17) Traumatologia maxillo-facciale;
18) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 170. — Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale) (1°);
2) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
3) Chirurgia ginecologica d'urgenza;
4) Chirurgia pediatrica d'urgenza;
5) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (1°);
6) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale) (1°);
7) Neurotraumatologia (biennale) (1°);
8) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
9) Radiologia;
10) Semeiologia chirurgica d'urgenza;
11) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (1°);
12) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza.

2° *Anno*:

1) Chirurgia generale d'urgenza e di pronto soccorso (biennale) (2°);
2) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (2°);
3) Chirurgia toracica d'urgenza (biennale) (2°);
4) Chirurgia urologica d'urgenza;
5) Neurotraumatologia (biennale) (2°);
6) Traumatologia maxillo-facciale;
7) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (2°);
8) Fisiopatologia del politraumatizzato;
9) Trattamento del politraumatizzato;
10) Rianimazione;
11) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 171. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e ai seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i due anni del corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Tale internato avrà la durata annuale di almeno sei mesi.

Dall'obbligo di tale internato potranno essere esentati, valutato caso per caso, quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle università e di ospedali generali regionali o provinciali.

Alla fine del primo anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università.

Art. 172. — La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà a turno ai tre direttori degli istituti di clinica chirurgica, di patologia chirurgica e di semeiotica chirurgica.

Art. 173. — Tassa d'immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa d'iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; soprattassa esami (ogni anno di corso) lire 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma L. 20.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **783.**

Soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Scaletta Uzzone del comune di Castelletto Uzzone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Castelletto Uzzone (Cuneo) in data 27 novembre 1971, n. 27, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Scaletta Uzzone, già comune autonomo;

Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Torino e del procuratore generale presso la stessa corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante in Scaletta Uzzone, già comune autonomo ed ora frazione del comune di Castelletto Uzzone (Cuneo), è soppresso.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **784.**

Soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Gorrino del comune di Pezzolo Valle Uzzone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione della giunta comunale di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo) in data 3 dicembre 1971, n. 75, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione del 20 ottobre 1972, n. 7, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Gorrino, già comune autonomo;

Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Torino e del procuratore generale presso la stessa corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante in Gorrino, già comune autonomo ed ora frazione del comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo), è soppresso.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 60

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Mottola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto), al quale per legge sono assegnati trenta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu, tuttavia, possibile costituire tra alcuni dei gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'ente.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno a tale coalizione compromettendo il normale funzionamento della civica amministrazione.

In tale situazione l'amministrazione comunale di Mottola è rimasta completamente inattiva rispetto a cogenti adempimenti di legge, quali la definizione del bilancio preventivo per l'esercizio 1974, ad esercizio ampiamente inoltrato.

Sta di fatto che il su menzionato consiglio aveva originariamente deliberato il bilancio preventivo per l'esercizio 1974 nella riunione del 15 dicembre 1973.

Tale atto, però, con decisione 25 febbraio 1974, n. 1299, della sezione provinciale decentrata di controllo di Taranto veniva rinviato all'amministrazione comunale per il riesame in relazione alle modificazioni che erano state apportate dalla sezione stessa sia nella parte delle entrate che in quella delle spese.

La sezione provinciale di controllo reiteratamente invitava il sindaco di Mottola a convocare, con sollecitudine, il consiglio comunale per il riesame del bilancio.

Il consiglio comunale di Mottola, dopo la sostituzione del sindaco che nel frattempo si era dimesso e di alcuni assessori dimissionari, veniva convocato per i giorni 28 e 29 maggio 1974, rispettivamente in seduta di prima e seconda convocazione, per la trattazione di molti argomenti fra i quali, però, non era compreso il riesame del bilancio.

Con deliberazione 28 maggio 1974, però, il consiglio comunale stabiliva di rinviare tale convocazione per i giorni 20 giugno 1974 e 21 giugno 1974 rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Solo con un ordine del giorno aggiuntivo veniva previsto il riesame del bilancio per le riunioni consiliari del 20 e 21 giugno 1974.

La sezione provinciale decentrata di controllo sugli atti degli enti locali di Taranto, intanto, invitava nuovamente il sindaco di Mottola a provvedere alla convocazione del consiglio comunale per il riesame del bilancio con l'esplicita avvertenza che nell'ipotesi di non ottemperanza si sarebbe provveduto alla adozione del provvedimento sostitutivo.

In data 20 giugno 1974 il sindaco comunicava che per determinazione della giunta municipale su istanza di un terzo dei consiglieri, le riunioni del 20 e 21 giugno 1974 venivano rinviate a data da destinarsi.

La sezione provinciale del comitato di controllo, allora, allo scopo di porre l'amministrazione comunale di Mottola di fronte alle responsabilità ad essa derivanti dalla inosservanza di pre-

cisi obblighi di legge, con provvedimento 2 luglio 1974, n. 14550, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio del su menzionato consiglio comunale per i giorni 15 e 16 luglio 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, collocando al primo punto dell'ordine del giorno il riesame del bilancio di previsione per l'esercizio 1974; nel contempo veniva assegnato il termine di giorni 10 dalla data di prima convocazione per la definizione del bilancio stesso, con l'esplicita diffida che nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento, entro il termine assegnato. si sarebbe proceduto a norma di legge (art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale).

Nella riunione del 15 luglio 1974, in apertura di seduta, il sindaco, tre assessori effettivi e due supplenti rassegnavano le dimissioni dalla carica mentre per il susseguente abbandono dell'aula di quattordici consiglieri, veniva a mancare il numero dei consiglieri in carica prescritto per la legalità della seduta.

Il comitato di controllo, pertanto, nominava apposito commissario per la deliberazione del bilancio.

Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'ente, con provvedimento 26 luglio 1974, n 12, deliberava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 del comune di Mottola.

Il prefetto, ritenuta acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere, ad esercizio notevolmente inoltrato, nonostante i reiterati solleciti e la formale diffida del competente organo di controllo a definire il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e ciò con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Mottola, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, atteso che, nonostante la formale diffida dell'organo di controllo, detto consesso è rimasto persistentemente inadempiente in ordine al tassativo obbligo della deliberazione del bilancio 1974, pur essendo ampiamente inoltrato l'esercizio finanziario.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 ottobre 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mottola (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Gorgoglione.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Mottola (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorranno gli estremi per per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 ottobre 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Gorgoglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1975

LEONE

GUI

(848)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Firenze.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Firenze, al quale per legge sono assegnati sessanta membri, risultò composto a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

La giunta municipale fu eletta in virtù di una intesa tra quattro raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

L'amministrazione poté così funzionare, pur tra contrasti e difficoltà, fino all'inizio del corrente anno, allorché i cennati contrasti presero ad acuirsi pregiudicando la normale attività del civico consesso.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente sino a condurre alle dimissioni del sindaco e di undici assessori delle quali il consiglio prendeva atto nella riunione del 1° giugno 1974.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 25 giugno 1974 in prima convocazione per l'elezione del sindaco, ma la seduta risultava infruttuosa in quanto nessuno dei consiglieri riportava il richiesto numero di voti per risultare eletto.

Nella riunione del 3 luglio 1974 il consiglio comunale, dopo aver preso atto delle dimissioni presentate, nel frattempo, dagli altri assessori, in seconda convocazione, eleggeva, nella votazione di ballottaggio, il sindaco, che si riservava di accettare.

Il sindaco neo-eletto, constatata l'impossibilità di trovare una intesa tra i vari raggruppamenti consiliari al fine di costituire una valida ed efficiente maggioranza, nella riunione del 20 luglio 1974 scioglieva la riserva e non accettava l'incarico.

Il consiglio comunale tornava a riunirsi il 27 agosto 1974, in prima convocazione, per provvedere alla elezione degli organi dimissionari, ma anche tale riunione risultava infruttuosa, non avendo alcun candidato alla carica di sindaco riportato, in nessuna delle tre votazioni, la maggioranza prescritta.

Nella riunione del 4 settembre 1974, in seconda convocazione, nella votazione di ballottaggio, veniva eletto il sindaco che si riservava di accettare.

Il prefetto, allora, considerata la prolungata stasi dell'attività amministrativa del civico ente, con decreto 9 settembre 1974, n. 1623/13.1/Gab., notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 16 e 23 settembre 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini della ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nel contempo rivolgeva ai singoli consiglieri esplicita diffida che qualora le adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nella riunione del 16 settembre 1974 veniva eletta, in più votazioni, una giunta comunale minoritaria dopo che il sindaco, precedentemente eletto, aveva sciolto positivamente la riserva.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 9 ottobre 1974 ai fini dell'esame del bilancio preventivo per l'esercizio 1974.

In apertura di seduta il sindaco e la giunta municipale rassegnavano le dimissioni dalla carica.

In tale situazione il prefetto, allo scopo di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto 11 ottobre 1974, n. 1844/13.1/Gab., notificato ai singoli consiglieri, convocava, di nuovo, d'ufficio, il consiglio comunale per i giorni 16 e 18 ottobre 1974, in seduta rispettivamente di prima e seconda convocazione, per procedere alla ricostituzione degli organi amministrativi comunali con il seguente ordine del giorno: presa d'atto delle dimissioni del sindaco e della giunta municipale, elezione del sindaco e della giunta municipale, con l'esplicita diffida che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nella riunione del 16 ottobre 1974, il consiglio comunale provvedeva solo alla presa d'atto delle dimissioni del sindaco e della giunta mentre, la seduta riusciva infruttuosa ai fini dell'elezione dei nuovi organi d'amministrazione dell'ente per mancanza del numero legale.

Nella successiva riunione del 18 ottobre 1974 il consiglio comunale, dopo due votazioni nel corso delle quali nessuno dei candidati raggiungeva il *quorum* richiesto in relazione al numero dei consiglieri presenti, rieleggeva, nella terza votazione di ballottaggio, il sindaco dimissionario il quale chiedeva che il consiglio gli concedesse una « breve pausa » per far conoscere le sue decisioni: il consiglio accoglieva tale richiesta.

La seduta consiliare veniva, pertanto, sciolta senza procedere alla elezione della giunta.

La sezione di Firenze del comitato regionale di controllo, nel contempo, constatato che erano ampiamente scaduti i termini entro cui il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e che l'ente non aveva provveduto a tale adempimento nonostante i solleciti all'uopo rivolti, assegnava all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1969, il termine massimo del 24 ottobre 1974 per l'approvazione del bilancio stesso, il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale nella riunione del 24 settembre 1974.

Con tale provvedimento veniva rivolta esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, a provvedere a tale adempimento entro il termine assegnato a scanso dei provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Trascorso infruttuosamente tale termine il comitato regionale di controllo con decisione 26 ottobre 1974 nominava apposito commissario per la deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

In data 28 ottobre 1974 il commissario regionale comunicava al prefetto l'approvazione del bilancio.

Il prefetto, pertanto, ritenuto che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, nonché quella di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 novembre 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Firenze ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Antonio Lattarulo.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Firenze si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, omettendo, in particolare, di ottemperare, malgrado reiterate formali diffide, al primario adempimento della completa ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente e conseguentemente a quello della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 novembre 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Firenze è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Lattarulo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1975

LEONE

GUI

(849)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 15 settembre 1972, relativo alla concessione di un contributo al comune di Lonigo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, con il quale il comune di Lonigo è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 15 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Lonigo decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Lonigo decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 149

(453)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1974.

Quote di stupefacenti da produrre e mettere in vendita nell'anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1975;

Visti gli articoli 5, 6, 7 della legge 22 ottobre 1954, numero 1041;

Decreta:

1) La ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1975:

Morfina base	kg 15
Codeina base	» 880
Etilmorfina base	» 220
Diidrocodeina base	» 260

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2) La ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso del 1975:

Morfina base	kg 15
Codeina base	» 960
Etilmorfina base	» 240

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

3) La ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso del 1975:

Morfina base	kg 15
Codeina base	» 1040
Etilmorfina base	» 260
Diidrocodeina base	» 65

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

4) La ditta Salars, via S. Francesco 5, Camerlata, Como, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso del 1975:

Morfina base	kg 15
Codeina base	» 1120
Etilmorfina base	» 280
Diidrocodeina base	» 325

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975.

Roma, addì 13 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(871)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. 3 dicembre 1974, concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'I.N.A.I.L.;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 3 dicem-

bre 1974 concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 3 dicembre 1974, concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, nel testo annessso al presente decreto.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: ANSELMI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale in ordine all'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, secondo comma, 40 e 42;

Esaminati i dati di bilancio relativi alle campagne olearie 1969-70, 1970-71 e 1971-72;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 25 novembre 1974;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera

che ai sensi dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a decorrere dalla campagna olearia 1974-75, i premi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura-spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del citato testo unico, siano determinati come segue, per ogni frantoio considerato come unità tecnico-operativa (indipendentemente dal tipo e dal numero delle macine o delle presse che lo compongono):

premio speciale unitario di L. 23.908 per l'intera campagna;
premio speciale unitario di L. 15.938 per lavori di durata non superiore a 15 giorni di calendario.

Tali premi sono commisurati ad una retribuzione giornaliera fino a L. 1.800 del lavoratore meglio retribuito (capo frantoiano); in caso di retribuzione superiore, sempre riferita al lavoratore meglio retribuito, i premi unitari saranno proporzionalmente aumentati.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto ai sensi degli articoli 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(*Omissis*).

Roma, addì 3 dicembre 1974

Il presidente: PULCI

Il segretario: MATTEUCCI

(699)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale dello stabilimento di Taino, ex Sipe Nobel della società Montedison, con effetto dal 22 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 novembre 1973, 5 giugno 1974, 6 giugno 1974 e 11 ottobre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino, ex Sipe Nobel della società Montedison, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(626)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), con effetto dal 6 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973, 17 novembre 1973, 18 novembre 1973 e 9 luglio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(627)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.T.I., in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.I.T.I. di Forlì con effetto dal 2 aprile 1974;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.T.I. di Forlì, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1975.

Il Ministro: TOROS

(894)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;
Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974 e 19 dicembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(850)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;
Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974, 19 dicembre 1974 e 25 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(851)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.
Profilassi dell'anemia infettiva degli equini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che modifica l'art. 68 del regolamento di polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia sanitaria;
Constatata la comparsa di alcuni episodi di anemia infettiva degli equini tra i cavalli sportivi e da competizione nel territorio nazionale;
Ritenuto necessario attuare un piano di profilassi dell'anemia infettiva degli equini negli ippodromi e nelle scuderie annesse, negli allevamenti di cavalli sportivi e da competizione e nelle scuderie degli istituti di incremento ippico per eliminare i focolai di infezione e per proteggere il patrimonio equino indenne;
Considerata la necessità di applicare adeguate misure di profilassi dell'anemia infettiva degli equini nei confronti dei cavalli provenienti dall'estero per allevamento o per manifestazioni ippico-sportive nonché di predisporre opportuni controlli sierologici a sondaggio sui cavalli da macello importati da Bulgaria, Ungheria, Grecia, Jugoslavia, Romania e URSS;
Considerata la necessità di intensificare la vigilanza sulle scuderie degli istituti per la preparazione di prodotti biologici e sulle scuole di equitazione;

Decreta:

Art. 1.

Nel periodo 15 febbraio-30 aprile 1975 gli equini di età superiore a sei mesi presenti negli ippodromi e nelle scuderie degli istituti di incremento ippico di cui agli elenchi allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto, nonché negli allevamenti di cavalli da competizione, devono essere saggiati, a mezzo della prova di immunodiffusione in gel di agar (prova di Coggins) nei riguardi dell'anemia infettiva degli equini. Tale prova deve essere eseguita conformemente alle norme tecniche di cui all'allegato 3.

Art. 2.

I veterinari comunali o i veterinari fiduciari dell'U.N.I.R.E. operanti sotto il controllo dei veterinari comunali, devono provvedere alla identificazione degli equini presenti negli impianti di cui al precedente art. 1, nonché al prelievo dei campioni di sangue da inviarsi all'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Pisa o all'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Milano.

Gli elementi atti a identificare ciascun animale sottoposto al prelievo di sangue sono riportati in apposite schede di allevamento. Una copia di tali schede deve essere conservata presso l'ufficio veterinario comunale competente.

Art. 3.

Negli impianti in cui si trovano equini con esito positivo alla prova di Coggins, si applicano le misure sanitarie previste dall'art. 99 del vigente regolamento di polizia veterinaria. In detti impianti la suindicata prova deve essere estesa anche ai puledri di età inferiore a sei mesi.

Le competenti autorità devono disporre che gli animali con esito positivo alla prova di Coggins siano allontanati al più presto, in quanto infetti, per essere sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi o ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria.

Art. 4.

Negli impianti in cui è stata accertata la presenza dell'anemia infettiva degli equini, gli animali con esito negativo alla prova di Coggins non possono essere allontanati fino a quando non siano conclusi i controlli periodici di cui al successivo art. 5.

Le competenti autorità sanitarie, qualora l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo e abbia una diffusione limitata, possono applicare le misure di cui al precedente comma limitatamente agli animali che si trovano nelle scuderie riconosciute infette ed in quelle più esposte al pericolo di contagio, semprechè sia possibile realizzare una netta separazione tra detti animali ed i rimanenti.

Il divieto di allontanamento di tutti gli animali presenti nell'ippodromo deve essere invece disposto, di norma, nei seguenti casi:

1) mancato adempimento dell'ordine di allontanare i cavalli infetti entro due giorni dall'avvenuta notifica;

2) accertamento simultaneo della malattia in cavalli dislocati in più scuderie tra loro distanti ed in condizioni che non consentano l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma;

3) comparsa di nuovi casi di infezione con manifestazioni cliniche in altre scuderie a seguito dei primi accertamenti e nel periodo in cui sono in atto le misure disposte in relazione a tali accertamenti.

Art. 5.

Gli animali sottoposti al divieto di allontanamento conformemente a quanto previsto dall'art. 4, devono essere nuovamente saggiati con la prova di Coggins trascorsi almeno quaranta giorni dall'avvenuto allontanamento degli animali infetti. Tale prova va ripetuta con la medesima periodicità, sino a che, trascorsi almeno quaranta giorni dall'allontanamento degli ultimi animani riconosciuti infetti, l'esito della stessa prova risulti negativo per tutti i capi rimasti.

Art. 6.

A decorrere dal 16 maggio 1975 non sono ammessi alle aste pubbliche nè introdotti negli ippodromi gli equini che non siano scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che l'animale:

a) è stato sottoposto ad esame clinico alla data del rilascio del certificato e non ha presentato sintomi riterioni a malattie infettive;

b) è stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, alla prova di Coggins con esito negativo.

Il periodo di cui alla lettera *b*) può essere elevato fino ad un massimo di novanta giorni a condizione che il certificato comprovi che in tale periodo l'animale ha soggiornato permanentemente in ippodromi in cui non è stato accertato, nello stesso arco di tempo, nessun caso di anemia infettiva.

La validità di tale certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Art. 7.

Nell'ambito degli ippodromi deve essere intensificata la vigilanza veterinaria prevista dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

In particolare i veterinari addetti a tale servizio devono:

1) garantire la corretta applicazione delle misure di polizia veterinaria eventualmente disposte dalle competenti autorità;

2) vigilare sul movimento dei cavalli che affluiscono agli ippodromi e controllarne i certificati sanitari di scorta, nonchè la dichiarazione di provenienza prevista dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

3) effettuare frequenti ispezioni, integrate all'occorrenza da accertamenti clinici, sui cavalli presenti nelle scuderie;

4) disporre per l'immediato ricovero dei cavalli sospetti nei reparti di isolamento ed effettuare il prelievo dei campioni di sangue da inviarsi ai laboratori;

5) vigilare sulla esecuzione delle operazioni di disinfezione e di disinfestazione, che devono essere ripetute periodicamente;

6) vigilare affinchè gli aghi e le siringhe siano utilizzati con le cautele atte a prevenire la diffusione dell'infezione.

Art. 8.

Le competenti autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale dispongono che i veterinari comunali, nel quadro della attività di vigilanza prevista dall'art. 24, lettera *a*), del vigente regolamento di polizia veterinaria nonchè dall'art. 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, compiano frequenti ispezioni nelle scuderie degli istituti per la preparazione di prodotti biologici nonchè nelle scuole di equitazione, effettuando, nel contempo, prelievi di sangue a sondaggio da inviarsi agli istituti di cui all'art. 2 del presente decreto, per l'esecuzione della prova di Coggins.

Le autorità di cui al precedente comma possono disporre, ad integrazione delle misure di profilassi previste dalle norme di cui sopra, altri interventi che ritengano necessari in relazione alla situazione epizoologica dell'anemia infettiva degli equini esistente nel territorio di competenza.

Art. 9.

Con decorrenza 1° maggio 1975 i certificati sanitari che, ai sensi delle vigenti disposizioni, scortano gli equini provenienti dall'estero, debbono essere integrati, qualora trattisi di stalloni, di fattrici e di cavalli importati, anche temporaneamente, per manifestazioni ippico-sportive, da una dichiarazione attestante che gli animali cui i certificati stessi si riferiscono sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins non oltre trenta giorni prima del carico.

Tale condizione non è richiesta per i cavalli italiani in reimportazione che abbiano soggiornato all'estero meno di trenta giorni.

Art. 10.

Con decorrenza 15 febbraio 1975 i veterinari di confine, porto o aeroporto devono procedere al prelevamento a sondaggio, sui cavalli importati dalla Bulgaria, Grecia, Jugoslavia, Romania, Ungheria e URSS a scopo di macellazione, di campioni di sangue che saranno inviati agli istituti di cui all'art. 2 del presente decreto per l'esecuzione della prova di Coggins.

I veterinari di confine, porto o aeroporto, dopo aver apposto annotazione sui certificati sanitari di scorta modello *G*, consentiranno l'inoltro alle località di destinazione sotto vincolo sanitario dei cavalli sottoposti a prelevamento del sangue, previa segnalazione telegrafica alle competenti autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario, nonchè ai veterinari provinciali e comunali competenti per territorio.

Detti animali saranno posti a destino sotto sequestro fiduciario e potranno essere macellati anche prima dell'esito della prova sierologica.

Gli istituti di cui all'art. 2 del presente decreto, comunicheranno gli esiti delle prove eseguite, oltre che ai veterinari di confine, porto o aeroporto che hanno effettuato il prelievo, alle competenti autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario, nonchè ai veterinari provinciali e comunali competenti per territorio.

I cavalli il cui sangue avrà fornito esito positivo alla prova di Coggins saranno immediatamente avviati alla macellazione.

Art. 11.

Le competenti autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario, i veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale, i sindaci ed i veterinari comunali, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI IPPODROMI IN ATTIVITA' IN ITALIA

PIEMONTE

Torino - Società torinese corse cavalli, piazza Carignano, 2:
1) Ippodromo Stupinigi (tr.);
2) Ippodromo Federico Tesio (gal.).

Novi Ligure - Società novese corse cavalli, via Gramsci, 11:
3) Ippodromo Romanengo (tr.).

LOMBARDIA

Milano - Società Trenno, via Ippodromo, 100:

4) Ippodromo S. Siro (tr.);
5) Ippodromo S. Siro (gal.).

Leno - Comitato ippico lenese:

6) Ippodromo Comunale (tr.).

Varese - S.p.a. Varesina incremento corse cavalli, piazza Montegrappa, 4:

7) Ippodromo Le Bettole (gal.).

Monza - Società Trenno, via Ippodromo, 100, Milano:

8) Ippodromo Mirabello (gal.).

VENETO

Padova - Società Le Padovanelle, strada Ippodromo, 4, Ponte di Brenta:

9) Ippodromo Breda (tr.).

Treviso - Società trevigiana corse cavalli, corso del Popolo, 29:

10) Ippodromo S. Artemio (tr.);
11) Ippodromo S. Artemio (gal.).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste - Società triestina corse al trotto, Montebello S.p.a., piazza Tommaseo, 4:

12) Ippodromo Montebello (tr.).

TRENTINO-ALTO ADIGE

Merano - Società ippica meranese, palazzo Cassa di Risparmio, 6:

13) Ippodromo Maia (gal.).

EMILIA-ROMAGNA

Bologna - Società cesenate corse al trotto, via Garibaldi, 3:

14) Ippodromo Arcoveggio (tr.).

Cesena - Società cesenate corse al trotto, corso Cavour, 50:

15) Ippodromo Savio (tr.).

Ravenna - Associazione nazionale allevatori trottatori, Gestione ippodromo Candiano (ANAT), Ippodromo Candiano:

16) Ippodromo Candiano (tr.).

Modena - Società modenese, esposizione, fiere e corse cavalli, piazza Roma, 7:

17) Ippodromo Foro Boario (tr.).

Ferrara - Istituto incremento ippico:

18) Ippodromo comunale (tr.).

TOSCANA

Firenze - Società fiorentina corse cavalli, piazza Stazione, 2:

19) Ippodromo delle Mulina (tr.);
20) Ippodromo delle Cascine (gal.).

Montecatini - Società Trenno, Gestione ippodromo Montecatini, via Cadorna, 16:

21) Ippodromo Sesana.

Livorno - Società Labronica corse cavalli, via Piave, 13:

22) Ippodromo Federico Caprilli (gal.).

Pisa - «Alfea» società pisana corse cavalli, viale delle Cascine, 149:

23) Ippodromo Prato degli Escoli (gal.).

Grosseto - Società maremmana corse cavalli, casella postale, 152:

24) Ippodromo del Casalone (gal.).

Follonica - Associazione polisportiva profollonica:

25) Ippodromo comunale (tr.).

MARCHE

Montegiorgio - Società marchigiana allevamento, viale di Montegiorgio:

26) Ippodromo San Paolo (tr.).

Corridonia - Comitato corse ippiche di Corridonia, piazza del Popolo:

27) Ippodromo comunale (tr.).

LAZIO

Roma - Società gestione ippodromo Tor di Valle e Società gestione Capannelle, largo Toniolo, 10:

28) Ippodromo Tor di Valle (tr.);
29) Ippodromo Capannelle (gal.).

CAMPANIA

Napoli - Società ippica Villa Glori Agnano, ippodromo Agnano;

30) Ippodromo Agnano (tr.);
31) Ippodromo Agnano (gal.).

Aversa - Società azionaria incremento trottatori Aversa (SAITA), via Jommelli, 54:

32) Ippodromo Cirigliano (tr.).

SICILIA

Palermo - Società incremento razze equine in Sicilia (IRES), piazza Mameli, 1:

33) Ippodromo La Favorita (tr.).

SARDEGNA

Ozieri - Istituto incremento ippico per la Sardegna:

34) Ippodromo di Chilivani (gal.);
35) Ippodromo di Sassari (gal.);
36) Ippodromo di Cagliari (gal.).

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO ESISTENTI IN ITALIA

1) Istituto incremento ippico di Crema (Cremona);
2) Istituto incremento ippico di Ferrara;
3) Istituto incremento ippico di Reggio Emilia;
4) Istituto incremento ippico di Pisa;
5) Istituto incremento ippico di S. Maria Capua Vetere (Caserta);
6) Istituto incremento ippico di Foggia;
7) Istituto incremento ippico di Catania;
8) Istituto incremento ippico di Ozieri (Sassari).

ALLEGATO 3

IMMUNODIFFUSIONE IN GEL DI AGAR (PROVA DI COGGINS)

A) *Terreno*: Noble agar (Difco) diluito in tampone borato (pH 8,6):

con formula:

Na OH	2 gr
$H_3 BO_3$	9 gr
H_2 O distillata	1000 ml

B) *Supporto*: piastra Petri materiale plastico di cm 9 diametro:

1° strato di A all'1,5% (ml 7);
2° strato di A allo 0,7% (ml 20).

Dopo raffreddamento dell'agar praticare dei pozzetti: 6 periferici ed 1 centrale (diametro mm 7, distanza mm 3 uno dall'altro).

C) *Reagentario*:

Antigene Wyoming (estratto milza e/o colture leucociti) nel pozzetto centrale nella quantità di 70 microlitri);

Siero riferimento nei 2 pozzetti contrapposti nella quantità di 70 microlitri;

Sieri da studiare nei rimanenti pozzetti nella quantità di 70 microlitri.

D) *Lettura*: dopo 48 ore di incubazione in camera umida ed a temperatura ambiente.

(821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 3/1975 - Prezzi del cemento

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 24 del 29 dicembre 1973, ratificato con il provvedimento C.I.P. n. 29 del 6 luglio 1974;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 giugno 1974;

Considerato che i recenti aumenti dei prezzi dell'olio combustibile e dell'energia elettrica hanno determinato notevoli aumenti del costo di produzione mettendo in pericolo la regolarità della produzione del cemento e, conseguentemente, i rifornimenti al settore dell'edilizia, se non si apportano corrispondenti ed immediati aumenti ai prezzi in vigore di cui al citato provvedimento del C.I.P.;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie dell'aumento determinino ulteriori turbative al mercato nazionale;

Delibera:

1. — A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono fissati i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 » . . . . L. 1.480 al q.le
cemento ad alta resistenza « 425 » . . . . » 1.805 »

2. — Il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 24/1973 del 29 dicembre 1973 è revocato.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(1067)

Provvedimento n. 4/1975 - Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i regolamenti comunitari, in corso di pubblicazione relativi alle gare per l'importazione sovvenzionata di zucchero dai Paesi terzi;

Visto il regolamento comunitario n. 175/75 ed il relativo regolamento di applicazione, in corso di pubblicazione, relativi a misure particolari per la produzione di zucchero da melasso;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27/1974 e n. 28/1974 del 28 giugno 1974 e n. 2/1975 del 16 gennaio 1975;

Ritenuto necessario di rivedere la situazione nazionale dei prezzi dello zucchero in relazione ai regolamenti comunitari sopra richiamati;

Ritenuto opportuno di realizzare quanto sopra attraverso una maggiorazione del sovrapprezzo, anche per operare le necessarie perequazioni derivanti dalla particolare situazione italiana;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie dell'aumento determinino ulteriori turbative al mercato nazionale;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Il sovrapprezzo di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 27/1974 del 28 giugno 1974 modificato con il provvedimento C.I.P. n. 2/1975 del 18 gennaio 1975 è fissato in L. 37,664 per chilogrammo netto.

2. — I prezzi massimi dello zucchero dal produttore al grossista fissati alle lettere *a*) e *b*) del punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 2/1975 del 18 gennaio 1975 e quelli per la vendita al consumo di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 3) del suddetto provvedimento C.I.P. sono aumentati di L. 15 il chilogrammo lordo.

3. — Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 27/1974 già integrato con il provvedimento C.I.P. n. 2/1975, è ulteriormente integrato come segue:

i) corresponsione ai titolari di aggiudicazioni di gare comunitarie per importazioni di zucchero da Paesi terzi di una integrazione per chilogrammo netto di zucchero bianco importato come tale o ottenuto dalla lavorazione di greggi importati, pari alla differenza fra il prezzo massimo di vendita, previsto dal regolamento relativo alle gare, eventualmente maggiorato in relazione alla qualità e alla condizione di resa previste da detto regolamento e l'importo di L. 275,546 a chilogrammo netto.

L'integrazione così determinata sarà riconosciuta sullo zucchero destinato al consumo alimentare diretto; per lo zucchero destinato all'industria utilizzatrice l'integrazione è ridotta dell'ammontare del margine di cui al punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 2/1975, al netto dell'IVA, o della eventuale quota parte risultante.

l) corresponsione della integrazione di cui alla precedente lettera *i*) per lo zucchero da melasso, desinato al consumo alimentare diretto prodotto in Italia ai sensi del regolamento (CEE) n. 175 del 21 gennaio 1975; la misura di tale integrazione resta invariata anche per lo zucchero da melasso destinato all'industria utilizzatrice.

Le integrazioni di cui ai punti *i*) e *l*) saranno corrisposte dalla Cassa conguaglio zucchero utilizzando parte del sovrapprezzo accreditato alla Cassa stessa;

m) Per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio venduto come tale e per lo zucchero bianco ottenuto dalla lavorazione di zucchero greggio, che saranno importati da Paesi terzi secondo la procedura di cui al regolamento comunitario per le gare, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire ed a corrispondere l'integrazione dei seguenti maggiori oneri:

gli eventuali maggiori interessi, rispetto al tasso annuo considerato nelle valutazioni in sede comunitaria, che gli importatori dimostreranno di aver corrisposto agli istituti bancari; tali maggiori interessi saranno calcolati sull'importo in lire pagato per l'acquisto dello zucchero importato al netto dell'ammontare della sovvenzione comunitaria e degli importi compensativi in vigore al momento delle singole gare, per il periodo di tempo intercorrente dal decimo giorno successivo alla data media di sdoganamento fino alla data di estrazione dai magazzini UTIF dello zucchero bianco da greggio e fino alla data della vendita dello zucchero bianco importato tal quale.

Per data di estrazione o di vendita si assume il giorno 15 di ogni mese per le estrazioni e per le vendite effettuate in ciascun mese. Qualora la estrazione o la vendita vengano ultimate entro la prima quindicina del mese, verrà assunta la data del giorno 7 del mese stesso.

Il periodo di tempo per il quale sarà riconosciuta tale eventuale differenza di interessi non potrà superare i sei mesi;

gli interessi nella misura che gli importatori dimostreranno di aver corrisposto agli istituti bancari sulle anticipazioni relative alla sovvenzione comunitaria e agli importi compensativi in vigore al momento delle singole gare; tali interessi saranno calcolati sull'intero ammontare della sovvenzione e degli importi compensativi per il periodo di tempo

intercorrente dal decimo giorno successivo alla data media di sdoganamento (o, se stabilita, dalla data prevista dal regolamento comunitario) e la data dell'effettivo pagamento.

4. — E' confermata la conversione dei prezzi da tara per merce a peso netto, secondo quanto previsto al punto 8) del provvedimento C.I.P. n. 2/1975.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(1008)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 827.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567/M)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.453.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568/M)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569/M)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571/M)

Autorizzazione al comune di Abbiategrasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Abbiategrasso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.090.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573/M)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Bellante (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(574/M)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Forte dei Marmi (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Palermo.

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 650, viene rettificato il precedente decreto 20 giugno 1968, n. 407, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1968, per quanto riguarda l'individuazione in catasto dell'area antistante la caserma Turba di Palermo, in effetti distinta al foglio 66, con la particella F anzichè 77.

(854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giovanni Allegra, nato a Borgomanero (Novara) il 17 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 15 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(855)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 22 luglio 1974 al 31 agosto 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 1830/74, numero 2011/74 e n. 2138/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 15-8-1974	dal 16-8-1974 al 31-8-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	10.212,75	10.148,67	10.148,67
	04.01-115	b. altri	8.610,75	8.546,67	8.546,67
		II. altri			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-210	1. inferiore o uguale a 4%	8.610,75	8.546,67	8.546,67
	04.01-251 04.01-255	2. superiore a 4%	10.941,66	10.877,58	10.877,58
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-310	1. inferiore o uguale a 4%	7.809,75	7.745,67	7.745,67
	04.01-351 04.01-355	2. superiore a 4%	10.1[illegible]0,66	10.076,58	10.076,58
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	25.503,84	25.503,84	25.503,84
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . . .	53.947,35	53.947,35	53.947,35
	04.01-805	III. superiore a 45%	83.376,09	83.376,09	83.376,09
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	04.02-110	I. siero di latte	4.157,19	4.157,19	4.157,19
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	22.628,25	21.875,31	21.875,31
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% . .	47.419,20	47.419,20	47.419,20
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% . .	49.021,20	49.021,20	49.021,20
	04.02-275	4. superiore a 29%	59.370,12	59.370,12	59.370,12
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	17.822,25	17.069,31	17.069,31
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% . .	42.613,20	42.613,20	42.613,20
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	44.215,20	44.215,20	44.215,20
	04.02-375	4. superiore a 29%	54.564,12	54.564,12	54.564,12
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	12.888,09	12.888,09	8.354,43
	04.02-430	2. altri	17.397,72	17.397,72	11.278,08
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	53.947,35	53.947,35	53.947,35
	04.02-475	2. superiore a 45%	83.376,09	83.376,09	83.376,09

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 15-8-1974	dal 16-8-1974 al 31-8-1974
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):			
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % . .	23.229,00	23.229,00	23.229,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	26.433,00	26.433,00	26.433,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . .	28.836,00	28.836,00	28.836,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	30.438,00	30.438,00	30.438,00
		b. altri (*c*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	178,22 per kg (*i*)	170,69 per kg (*i*)	170,69 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	426,13 per kg (*i*)	426,13 per kg (*i*)	426,13 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	545,64 per kg (*i*)	545,64 per kg (*i*)	545,64 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	178,22 per kg (*l*)	170,69 per kg (*l*)	170,69 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	426,13 per kg (*l*)	426,13 per kg (*l*)	426,13 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	545,64 per kg (*l*)	545,64 per kg (*l*)	545,64 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	24.566,67	24.566,67	19.792,71
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):			
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	539,47 per kg (*l*)	539,47 per kg (*l*)	539,47 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	833,76 per kg (*l*)	833,76 per kg (*l*)	833,76 per kg (*l*)
04.03		Burro:			
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	98.090,46	98.090,46	98.090,46
	04.03-900	B. altro	119.669,40	119.669,40	119.669,40
04.04		Formaggi e latticini:			
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):			
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:			
	04.04-111	1. uguale o superiore a 165,54 U.C. ed inferiore a 185,54 U.C.	12.015,00	12.015,00	12.015,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 185,54 U.C.	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 185,54 U.C. e inferiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	12.015,00	12.015,00	12.015,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 233,54 U.C. per 100 kg di peso netto	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 15-8-1974	dal 16-8-1974 al 31-8-1974
04.04 (*segue*)	04.04-190	II. altri	86.548,05	86.548,05	86.548,05
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	80.556,57 (*n*)	80.556,57 (*n*)	80.556,57 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	55.020,69	55.020,69	55.020,69
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*) ,di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	24.831,00	24.831,00	24.831,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	28.035,00	28.035,00	28.035,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	71.144,82	71.144,82	71.144,82
	04.04-405	2. superiore a 48 %	75.229,92	75.229,92	75.229,92
	04.04-407	b. superiore a 36 %	139.309,92	139.309,92	139.309,92
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	80.556,57	80.556,57	80.556,57
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	67.075,74	67.075,74	67.075,74
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):			
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	72.794,88 (*o*)	72.794,88 (*o*)	72.794,88 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	72.794,88 (*p*)	72.794,88 (*p*)	72.794,88 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	72.794,88	72.794,88	72.794,88
		c. superiore a 72 %:			
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	54.596,16	54.596,16	54.596,16
	04.04-860	2. altri	136.874,88	136.874,88	136.874,88
		II. non nominati:			
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	80.556,57	80.556,57	80.556,57
	04.04-950 04.04-970	b. altri	136.874,88	136.874,88	136.874,88
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	8.851,05	8.610,75	8.610,75
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	8.851,05	8.610,75	8.610,75
	17.02-190	II. altri	8.851,05	8.610,75	8.610,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 15-8-1974	dal 16-8-1974 al 31-8-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	8.851,05	8.610,75	8.610,75
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):			
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	14.970,69	14.401,98	14.401,98
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	19.071,81	18.326,88	18.326,88
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:			
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	17.670,06	16.965,18	16.965,18
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:			
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	14.161,68	13.552,92	13.552,92
	23.07-500	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	19.071,81	18.326,88	18.326,88

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore o il prezzo fob del Paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il Paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.806;
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.007,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 39.289,05) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 69,05 U.C. (pari a L. 55.309,05) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 39.289,05) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTETELEGRAFONICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di aiuto tecnico di 2ª classe (geometri), carriera di concetto, ruolo tecnico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 29 ottobre 1973, con la quale è stato approvato il bando di concorso specificato sopra e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra:

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Ceruti dott. Edmondo, capo servizio IPOST.

Componenti:

Marando prof. Paolo, docente di topografia presso l'Istituto tecnico per geometri « Bordoni » di Roma;

Del Buono prof. Mario, docente di costruzioni presso l'Istituto tecnico per geometri « Valadier » di Roma;

Cappella ing. Luigi, ingegnere IPOST.

Marziano dott. Ottavio, capo sezione IPOST.

Segretario:

Troilo dott.ssa Francesca, consigliere di 3ª classe IPOST.

Il presidente: BRUNI

(606)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974, registro n. 2 Turismo, foglio n. 181, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di agente tecnico in prova (parametro 133) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di agente tecnico in prova (parametro 133) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Calabria prof. dott. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Liguori dott. Giuseppe, direttore di sezione;

Collalti dott. Massimo, direttore di sezione;

Tangorra dott. Oronzo, direttore di sezione,

Granato dott. Lucio, direttore di sezione.

Svolgerà le funzioni di segretario il direttore di sezione Antonini nata Del Guzzo dott.ssa Giacinta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1975
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 37

(681)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1975, supplemento straordinario, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico in prova, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 9 giugno 1973.

(599)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni alla composizione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1974, registro n. 48 Difesa, foglio n. 138, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972, ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 487;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 10 luglio 1974, citato nelle premesse, viene così modificato:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1973, è così composta:

Presidente:

Lucernoni dott. Giovanni, dirigente superiore.

Membri:

Tirone dott. Mario, primo dirigente;
Fischioni dott. Dario, primo dirigente;
Lemmi prof. Augusto, docente di matematica presso lo istituto tecnico industriale «Vallauri» di Roma;
De Martinis prof. Carmine, docente di elettronica presso l'istituto tecnico industriale «Giorgi» di Roma.

Segretario:

Liberatoscioli dott. Roberto, consigliere.

Art. 2.

All'anzidetta commissione vengono aggregati i seguenti membri aggiunti per l'esame delle materie a fianco di ciascuno di essi indicate:

Massaro dott. Saverio, direttore di sezione, per il colloquio facoltativo di lingua inglese e di lingua tedesca;
Scala dott. Giovanni, consigliere, per il colloquio facoltativo di lingua francese;
cap. corv. (GN) Modena Ivo, per il colloquio relativo ad argomenti di meccanica.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto ministeriale 10 luglio 1974, citato nelle premesse, viene così modificato:

Ai componenti dell'anzidetta commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974
Registro n. 73 Difesa, foglio n. 261

(524)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del 19 ottobre 1970, n. 6548, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti, alla data del 30 novembre 1969, nei comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, San Vito lo Capo, Trapani e Valderice;

Visto il decreto n. 7706 in data 25 novembre 1971, con il quale è stato modificato parzialmente il decreto n. 6548 e sono stati riaperti i termini per la partecipazione al concorso;

Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto dell'assessore regionale della sanità n. 1417 del 31 luglio 1973 e parzialmente modificata con successivo decreto n. 13053 del 21 gennaio 1974;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui sopra:

1. Alagna Florio	punti	52,958	su 100
2. Montalto Nicolò	»	51,170	»
3. Mucaria Vincenzo	»	49,729	»
4. Miceli Giuseppe Mario	»	48,266	»
5. Ingianni Giovan Battista	»	45,784	»
6. Adragna Vito	»	44,408	»
7. Rizza Giovanni	»	42,600	»
8. Di Giovanni Giovanni	»	41,472	»
9. Peraino Vincenzo	»	39,000	»
10. Poma Vito	»	37,691	»
11. Sugamiele Mario	»	35,328	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 5 gennaio 1975

Il medico provinciale: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del 19 ottobre 1970, n. 6548, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti, alla data del 30 novembre 1969, nei comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, San Vito lo Capo, Trapani e Valderice;

Visto il decreto n. 7706 in data 25 novembre 1971, con il quale è stato modificato parzialmente il decreto n. 6548 e sono stati riaperti i termini per la partecipazione al concorso;

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le domande dei candidati medesimi e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sanitari sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Alagna Florio: Marsala, prima condotta medica urbana;
2) Montalto Nicolò: Marsala, condotta medica delle contrade Strasatti-Petrosino;
3) Mucaria Vincenzo: Valderice, condotta medica unica;
4) Miceli Giuseppe Mario: San Vito lo Capo, condotta medica unica;
5) Adragna Vito: Castellammare del Golfo, condotta medica unica;
6) Rizza Giovanni: Trapani, condotta medica rurale della frazione Fulgatore;
7) Di Giovanni Giovanni: Campobello di Mazara, condotta medica unica;
8) Poma Vito: Paceco, seconda condotta medica urbana;
9) Sugamiele Mario: Mazara del Vallo, seconda condotta medica urbana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 5 gennaio 1975

Il medico provinciale: ASARO

(400)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. **49.**

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **68** *del* 28 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. **50.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale di previsione per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **68** *del* 28 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975 e comunque non oltre il 31 marzo 1975, all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dello esercizio 1974, approvati con la legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1, e successive variazioni, entro i limiti di spesa mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti per le spese di funzionamento e di personale, nonchè, per le spese obbligatorie e urgenti e per quelle autorizzate con legge per l'esercizio 1975, nei limiti dello stanziamento annuale, fermo rimanendo il pagamento delle spese formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1974 per conto dell'esercizio 1975.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 dicembre 1974

COMELLI

(268)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **51.**

Proroga dei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: « Concessione di un assegno straordinario al personale regionale » e all'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, concernente: « Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 30 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43 è prorogato fino al 31 ottobre 1975.

Art. 2.

Il termine entro il quale l'amministrazione regionale può esercitare la facoltà di cui al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, è prorogato fino al 31 dicembre 1975.

Art. 3.

La maggiore spesa conseguente all'applicazione della presente legge, prevista in lire 460 milioni, farà carico agli appositi capitoli di spesa per gli assegni del personale, istituiti nel bilancio dell'esercizio 1975 in corrispondenza agli analoghi capitoli dell'esercizio 1974, e precisamente:

per lire 350 milioni sul capitolo relativo agli assegni fissi;

per lire 45 milioni sul capitolo relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali;

per lire 65 milioni sul capitolo relativo alle imposte e tasse.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1974

COMELLI

(269)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750370)